Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1311 DEL 31-10-2018

N. SETTORE 400 DEL 31-10-2018

Oggetto:

Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posa di tavoli, sedie, fioriere e gazebo in Piazza San Papino, n. 10/11. Ditta: MA.CHA.GIU. Srls

II DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

> Il Dirigente F.to Ing. Tommaso La Malfa (Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.



Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posa di
Oggetto:	tavoli, sedie, fioriere e gazebo in Piazza San Papino, n. 10/11. Ditta: MA.CHA.GIU. Srls
	THE HOLD HOLD

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

-Con istanza del 24/08/2018 acquisita al protocollo di questo Ente in data 27/08/2018 al n. 48202 la Sig. ra PELLEGRINO ALESSIA nata a Bergamo il 21/01/1976 ed ivi residente in via Spiaggia di Ponente, n. 67, n.q. di legale rappresentante della ditta MA.CHA.GIU. Srls, con sede in Piazza S. Papino, n. 10/11, part. IVA 03407140833, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 234805 del 05/04/2016, esercente dell'attività commerciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Milazzo Piazza San Papino, 10/11, ha chiesto l' autorizzazione all'occupazione di mq. 27,64 (ml. 2,925x9,45) di suolo pubblico per la posa di tavoli, sedie, fioriere e gazebo nella succitata P.zza San Papino, n. 10/11;

-con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 53412 del 24/09/2018 la ditta in oggetto ha integrato la pratica con la documentazione mancante:

VISTI:

- -la documentazione che la ditta ha allegato all'istanza di cui sopra nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza e con le successive integrazioni;
- -l'autorizzazione edilizia N. 103/2015 del 29/07/2015 con la quale è stata assentita l'installazione di un gazebo su suolo pubblico di pertinenza della succitata attività commerciale;
- -Il parere favorevole reso dal 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente alle condizioni espresse nella nota prot. n. 61246 del 29/10/2018;
- -Il parere favorevole reso dal 2° Servizio del 2° Settore con nota prot. n. 58341 del 15/10/2018;
- -Il parere favorevole dell'Asp Dipartimento di Prevenzione Distretto di Milazzo reso alle condizioni di cui alla nota prot. n. 1244 del 18/09/2018, prodotto dalla ditta in allegato alla nota prot. n. 53412 del 24/09/2018;
- -Il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 59349 del 18/10/2018 con la quale ha comunicato che: " per quanto di specifica competenza in ordine alla viabilità si esprime parere favorevole.

In ogni caso, permangono in capo al richiedente le seguenti prescrizioni:

- a) Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato sempre libero il marciapiede ml. 2,925 per la libera circolazione pedonale;
- b) Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
- c) Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
- d) Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- e) Che la zona oggetto dell'occupazione deve essere sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
- f)Che il richiedente si munisca di eventuali altre autorizzazioni se necessarie";
- -La nota prot. n. 56701 del 08/10/2018 con la quale il SUAP ha comunicato che la ditta ha regolarmente avviato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Piazza San Papino, n. 10/11- giusta SCIA del 04/08/2017 prot. 35673;

Conic conforme all'anisimale informatica gatteranitte con firme digitale modette transite utilizza del gistama informativa au

-gli elaborati grafici e la relazione tecnica a firma dell'Arch. Rosario Spoto;

VISTO CHE

-la ditta ha provveduto al versamento di € 25,00 effettuato su c.c. p. n. 14064984 come da attestazione N. 09-55111-00117536 del 28/05/2018;

-la ditta ha prodotto con nota del 30/10/2018 copia del versamento di € 937,00 effettuato su c.c. p. n. 11479987 giusta attestazione n. 0246 del 29/10/2018 quale pagamento Tosap anno 2018;

VISTO

il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTI

gli atti d'ufficio;

VISTE

le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09 1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTO

il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

VISTA

La Legge n. 16 del 10 agosto 2016.

PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta MA.CHA.GIU. Srls, con sede in Piazza S. Papino, n. 10/11, part. IVA 03407140833, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 234805 del 05/04/2016, legalmente rappresentata dalla Sig. ra PELLEGRINO ALESSIA nata a Bergamo il 21/01/1976 ed ivi residente in via Spiaggia di Ponente, n. 67, C.F.: PLLSS76A61A794U, l'autorizzazione ad occupare una superficie di mq. 27,64 (ml. 2,925x9,45) di suolo pubblico per la posa di tavoli, sedie, fioriere e gazebo a servizio dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande nella succitata P.zza San Papino, n. 10/11, per la durata di anni dieci.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dell'Arch. Rosario Spoto che viene allegata alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale.

Gli ulteriori pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) vanno regolarizzati presso il 2° Settore di questo Ente – Ufficio Tributi e Tasse.

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività, etc.) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La concessione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.

La concessione è soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

- 1. Il concessionario è tenuto a munirsi, prima dell'occupazione, di ogni altra eventuale autorizzazione se necessaria;
- 2. Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per il posizionamento delle attrezzature o manufatti richiesti per la superficie richiesta;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- 3. Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso:
- 4. Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.
- 5. Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.
- 6. Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.
- 7. Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;
- 8. Che non venga arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere.
- 9. Che la ditta osservi le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S.e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede largo mt. 2,00, per la libera circolazircolazione pedonale;
- 10. Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
- 11. Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
- 12. Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- 13. Che la zona oggetto dell'occupazione deve essere sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
- 14. Che l'area di proprietà comunale in questione, a richiesta dell'Ente proprietario sia restituita e messa nella disponibilità dello stesso Ente richiedente;
- 15. Che il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti. E' fatto obbligo all'OSA di apportare al manuale HACCP le necessarie modifiche conseguenti all'ampliamento della zona destinata alla somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenza.
- 16. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata;
- 17. La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del perfezionamento della pratica relativo ad ulteriori pagamenti della tassa di cui sopra, la ditta concessionaria è tenuta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993;
- 18. Di munirsi prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto di eventuale autorizzazione, nulla-osta, parere, intese, etc. rilasciate dal competente 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente relativamente all'ampliamento della capacità recettiva conseguente all' utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;
- 19. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

DISPONE

che la presente determinazione venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 2° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per il controllo sulla regolarità dei pagamenti dei tributi Tosap e SII, durante tutta la durata della concessione;
- c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento F.to Lidia Barranco (Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1311 del 31-10-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 02-11-2018.

N. Reg. Albo: 3519

Milazzo, lì 02-11-2018

Il Responsabile della pubblicazione F.to Saveria Cannistra' (Sottoscritto con firma digitale)